

**Pubblicato il 15/07/2020**

**Sent. n. 896/2020**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2018, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Buonocore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Dario D'Aragona in Salerno, via G.V. Quaranta n.1;  
contro  
Comune di Praiano, non costituito in giudizio;  
per l'annullamento  
dell'ingiunzione di demolizione n. 29 del 5 giugno 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2020 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

[omissis], che gestisce in Praiano una attività di affittacamere alla via [omissis], impugna l'ingiunzione di ripristino n. [omissis], per opere realizzate senza titolo in zona paesaggisticamente vincolata, così concepita:

«1. Sul piano coperture... di un muretto e di una panchina in muratura non previsti nel progetto assentito dove era previsto la realizzazione di aiuole. Sull'estremità destra dell'area non è stata realizzata l'aiuola prevista da progetto, come non è stata realizzata l'aiuola intorno al torrino ascensore. Inoltre si evince un ringrosso di asfalto per migliorare l'ingresso carrabile all'area dalla pubblica strada;

2. Le coperture dei terrazzi ai piani inferiori risultano difformi dal progetto rilasciato in quanto le strutture sono state realizzate con travi, pilastri e travicelli squadrati con copertura a pacchetto di due strati di incannucciato con entro mezzo plastiche trasparenti. Tali strutture si configurano come tettoie. Al primo livello sotto strada, oltre a essere difforme, la tettoia risulta arretrata rispetto a quanto previsto in progetto. Tale strutture copre una superficie di circa mq. 45. Al secondo livello sotto strada la tettoia copre una superficie di circa mq. 38;

3. Sempre in difformità al titolo rilasciato al secondo livello sotto strada è stata rilevata la riduzione dell'area a verde con l'installazione di una vasca idromassaggio occupante una superficie di circa 4 mq.».

Nessuno si è costituito per resistere.

Con ordinanza n. 501/2018, è stata accolta la domanda cautelare, osservandosi che “allo stato degli atti, e salvi i necessari approfondimenti istruttori nell’appropriata sede di merito, gli abusi contestati col provvedimento impugnato non presentano natura ed entità tali da giustificare, ex se, l’irrogata misura demolitoria”.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Rileva, ai fini della legittimità della misura demolitoria, la necessità che le predette opere siano assistite da autorizzazione paesaggistica.

Orbene, osserva il collegio che il muretto, la panchina, il ringrosso di asfalto e la vasca idromassaggio non sono sottoposti al rilascio di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, allegato A, lett. A.10) e A.12), se ed in quanto “opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale”, ovvero “interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno”.

L’opera sub 2 è invece sottoposta ad autorizzazione paesaggistica nella forma ordinaria, atteso che, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, allegato B, lett. B.17), la procedura semplificata riguarda soltanto la “realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq.”.

Nulla è dovuto per spese del giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla l’ingiunzione di ripristino n. 29 del 5 giugno 2018, salvo che per le opere di cui al n. 2.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020 con l’intervento in videoconferenza dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

Igor Nobile, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

Nicola Durante

**IL SEGRETARIO**